La Cassazione a SS.UU. sulle sentenze motivate per relationem

di Francesco Buetto

Pubblicato il 5 Luglio 2008

Con sentenza n. 14814 del 19 febbraio 2008 (dep. il 4 giugno 2008) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è occupata di una problematica di rilievo - che aveva già visto precedenti e difformi pronunciamenti

(1) – affermando che la

motivazione di una sentenza può essere redatta

per relationem ad altra sentenza, purché la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, occorrendo la riproduzione dei contenuti mutuati, e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa *sub iudice,* in maniera da

consentire anche

la

verifica della compatibilità logico-giuridica dell'innesto, fermo restando, preliminarmente, che quando siano pendenti più processi aventi ad oggetto questioni connesse, il giudice deve utilizzare gli

istituti

processuali

tenendo

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

il rispetto dei principi del giusto processo, con

riferimento

al

diritto

al

contraddittorio e alla ragionevole durata del processo, del diritto

di

difesa e del diritto alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, presupposto indefettibile, quest'ultimo, "*per*

il controllo etero ed endoprocessuale dei provvedimenti stessi e corollario del principio di legalità dello Stato di diritto".

Limiti e requisiti delle sentenze motivate per relationem

Sulla legittimità della motivazione per relationem, l'ordinanza 10327/2007 aveva rilevato un contrasto di indirizzi giurisprudenziali:

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

a) da una parte per alcune pronunce il vincolo

di

consequenzialità

necessaria renderebbe legittima la motivazione per relationem, in quanto, constatata l'esistenza del vincolo stesso,

la

decisione condizionata ne deriva di conseguenza

e

non

vi sarebbero margini per

un diverso percorso argomentativo; la

decisione

condizionata potrebbe dunque legittimamente esaurirsi nella mera

constatazione

della

sussistenza del vincolo di pregiudizialità, del

tenore della decisione

condizionante e delle conseguenze che ne derivano: "*in tema di contenzioso tributario, qualora il medesimo organo giudicante si trovi a pronunciare*

contestualmente

più decisioni

relative

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

comporta

necessariamente l'identica conclusione per l'altra" (Cass. 1634/2003; conf. 19155/2003,

9232/2003); in tal caso, conseguentemente, l'eventuale "*ricorso per cassazione avverso la sentenza la cui motivazione si limita a rinviare alle*

argomentazioni contenute nell'altra, deve ritenersi sufficiente a soddisfare il

requisito

della specificità dei motivi anche il solo motivo di ricorso che si richiami

alla concreta ed attuale possibilità di una riforma della decisione alla quale

è stato operato il rinvio e chieda la cassazione della sentenza impugnata

per il caso di annullamento della prima, in ragione del sopravvenuto riconoscimento dell'inidoneità a sorreggerla degli argomenti addotti

a

suo sostegno" (idem);

b) secondo altre pronunce, invece, "*nella ipotesi*

in

cui

il

giudizio relativo al reddito di partecipazione di un socio

sia

stato

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

separatamente instaurato e trattato rispetto al giudizio attinente all'accertamento del reddito della società, l'indipendenza dei due processi rende necessario

che la sentenza pronunciata nel giudizio concernente il reddito del socio, pur se legata da un nesso di

consequenzialità

a quella

inerente

al

ricorso proposto dalla società, contenga tutti gli

elementi essenziali

in

ordine allo svolgimento del processo ed ai motivi

in

fatto

e

in diritto della decisione, senza che il giudice possa

limitarsi

ad

un

mero rinvio alla motivazione della sentenza relativa alla società" (Cass. 11677/2002;

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

conf. 13990/2003, 15951/2003, 11167/2006, 19606/2007).

Il Collegio

aderisce a questa

seconda

linea interpretativa, nei limiti in cui la motivazione per relationem possa essere ammessa; vale a dire, quando non sia il sintomo della

violazione di norme che di per sé comportano la nullità delle

attività

processuali.

In generale, afferma la Corte, il fenomeno della motivazione per relationem

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

non

riguarda soltanto le ipotesi di connessione "*orizzontale*" delle decisioni simultanee, o comunque pronunciate all'interno di fasi

parallele del processo,

ma riguarda

anche

le

ipotesi

di

"*connessione verticale*" di decisioni pronunciate in

gradi

diversi

del

giudizio.

Anche

in

questi

casi,

la giurisprudenza della Corte, condivisa dal Collegio, ha stabilito, in ossequio al principio della autonomia

dei

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

processi, che

“*la motivazione della sentenza del giudice di appello*

che

contenga

espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie le argomentazioni in

punto di diritto, è da ritenersi legittima tutte le volte in cui

il

giudice

del gravame, sia pur

sinteticamente, fornisca, comunque, una

risposta

alle censure formulate, nell’atto di appello e

nelle

conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativi desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva delle due

sentenze” (Cass. 3636/2007; conf. 1539/2003).

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Diverso invece è il caso della motivazione

per

relationem,

utilizzata dal giudice per rinviare ad un principio di diritto già affermato da

questa Corte di legittimità, in relazione al quale non occorre ripercorrere tutto l'iter argomentativo, per soddisfare l'obbligo della motivazione: "*quando la motivazione richiama un orientamento*

giurisprudenziale

consolidato - tra l'altro riportando le massime in cui esso si è

espresso

-

la

motivazione deve ritenersi correttamente espressa da tale

richiamo,

che

rinvia

-

in evidente ossequio al principio

di

economia

processuale

(che

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

” (Cass. 7943/2007).

Per le Sezioni Unite della Cassazione, la mancanza di una autonoma ed esauriente motivazione, non

consente

il controllo di legittimità sull’operato del giudice (criteri di valutazione degli elementi probatori adottati, regole

ermeneutiche

applicate,

logica della decisione) che è l’unico possibile controllo

sul

corretto

esercizio della giurisdizione in uno Stato di

diritto.

D’altra

parte,

non si può richiedere il rispetto del principio dell’autosufficienza delle impugnazioni se la sentenza impugnata non è, a sua volta, autosufficiente

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Lo schema logico della motivazione per relationem
"se A allora B", dove A è l’elemento di riferimento che legittima l’esistenza di B, sul presupposto, appunto, che A esista e/o sia vero. Se A, nel momento della decisione B, non esiste ancora (non soltanto come sentenza passata in giudicato, ma nemmeno come mera pronuncia non definitiva) la conclusione B si risolve in una semplice affermazione apodittica ed incontrollabile (un mero flatus vocis) e come tale nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e D.Lgs. n. 5467 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (Cass. 14816/2008).

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

La Corte, quindi, conferma

l'indirizzo

giurisprudenziale

maggioritario, secondo il quale quando la motivazione di una sentenza si limiti a

rinviare ad altra motivazione, in

maniera

che

non

sia

possibile

individuare

le ragioni che stanno a fondamento del dispositivo la sentenza è nulla.

La motivazione deve essere

"*autosufficiente*",

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

nel

senso che dalla lettura

della

stessa,

e

non

aliunde,

deve

essere

possibile rendersi conto delle ragioni di fatto e di diritto che stanno a

base

della decisione.

Il principio di diritto

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

"*La motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad*

altra

sentenza, purché la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento: occorre che vengano riprodotti i contenuti

mutuati,

e

che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto

della diversa (anche se connessa) causa sub iudice, in maniera da

consentire

poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell'innesto".

In ogni caso, ribadisce la Corte, la tecnica del rinvio

ad

altro

decisum non è mai consentita quando dissimuli un vizio di procedura più radicale, al quale si tenti di porre rimedio con questo "*artificio*",

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

come,

ad

esempio, nel caso in cui si richiami una decisione che invece avrebbe dovuto essere pronunciata in un processo unico (in ipotesi di litisconsorzio

necessario), ovvero nel caso in cui il processo avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della decisione connessa (in

ipotesi

di

pregiudiziale

obbligatoria).

In questi casi, la sentenza supportata da motivazione *per*

relationem

è

nulla per una violazione antecedente, perché pronunciata in un processo

celebrato in violazione del

D.Lgs.

n.

546

del

1992,

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

art. 14,

(Cass.

14815/08, 14816/08),

o

per

violazione

dell'art.

295

c.p.c.,

(Cass. 2638/2006, 13082/2006, 9203/2007). A nulla vale il tentativo

di

ricucire

la

unicità della

controversia,

attraverso

reciproci

rinvii

delle

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

sentenze,

o

di ristabilire il rapporto

di

subordinazione

tra

gli

esiti

dei

processi, dichiarando espressamente quale debba essere la progressione della decisione complessiva (trattandosi di variabili di cui non si ha certezza se

non

con il passaggio in giudicato delle relative sentenze).

Infine, sul piano sistematico, la tesi che la ratio decidendi

si

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

debba sempre

poter

ricavare, in maniera espressa

ed

autosufficiente,

dalla motivazione della sentenza trova

un

preciso riscontro legislativo nell'art. 12, comma 7, della L. n.212/2000. E "*sarebbe assurdo ipotizzare che la chiarezza ed*

esaustività

che

si

pretendono

in

sede amministrativa, vengano meno nella sede giudiziaria, nella quale le garanzie del contraddittorio e della difesa (che la norma

citata

intende

garantire fin dalla fase delle procedure amministrative di accertamento) sono tutelati con norme costituzionali".

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Francesco Buetto

5 luglio 2008

NOTE
(1)

Con sentenza n. 15833/2006 la Cassazione ha ritenuto non sufficientemente motivata una sentenza che si limiti

a richiamare altre sentenze di

organi

giudicanti

senza

riferirne

neppure succintamente le argomentazioni. Nello specifico, il vizio di motivazione della sentenza "*è*

invece

fondato

per

quanto

di ragione, in quanto non può essere ritenuta

sufficientemente

motivata

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

una sentenza che richiami per relationem sentenze della Commissione

Successivamente, con sentenza n. 1248 del 21 dicembre 2005 (dep. il 23 gennaio 2006) la Corte di Cassazione ha affermato che

non è in sé nulla la

sentenza

motivata

per

relationem

al contenuto di altra sentenza pronunciata contestualmente. È

pertanto

onere del ricorrente che la impugni dedurre che le

circostanze

di

fatto

e

di diritto, su cui si fondano le due sentenze, non sono identiche

e

che,

di conseguenza,

il

rinvio

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

alla

settembre 2005), aveva già statuito che la

decisione

della

controversia

relativa

al

reddito conseguito dai soci può dipendere, pregiudizialmente,

dalla decisione

della controversia

promossa

dalla società. Pertanto, il giudice della

controversia

relativa

al

socio può motivare mediante il richiamo alla sentenza relativa

al

reddito

prodotto dalla società; deve però indicare gli estremi

della

sentenza

cui

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Cassazione, considerato che i Giudici di merito

hanno

confermato

la

sentenza

di primo grado con "*acritica condivisione, utilizzando un periodare ed argomentazioni, di per sé inidonee a dare contezza del percorso decisionale*"; posto che detti Giudici hanno

effettuato

"*un*

generico richiamo alla sentenza di primo grado, limitandosi, per

altro,

a

rilevare che l'amministrazione non aveva offerto la prova del proprio assunto,

senza indicare i concreti elementi,

ritenuti

rilevanti

e

posti

a

base

della decisione"; ritenuto che le

espressioni

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D